



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Paola D'Ovidio – settore civile

Francesca Costantini – settore penale

DICEMBRE 2021



Settore Civile

(a cura di Paola D'Ovidio)

QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Sez. L, ordinanza interlocutoria n. 40004 del 14 dicembre 2021, Pres. A. Manna, Rel. F. Spena

IMPIEGO PUBBLICO. Art. 2033 c.c. - Indebito retributivo erogato da un ente pubblico - Legittimo affidamento del dipendente pubblico nella definitività dell'attribuzione - Ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni - Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale per contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost., in rapporto all'art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU.

La Sezione lavoro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., per contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost., in rapporto all'art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU, nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni.

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Terza Sezione Civile, ordinanza interlocutoria 06 dicembre 2021, n. 38711, Presidente A. Spirito, Relatore E. Iannello

RISARCIMENTO DANNI. Illecito tributario - Danno risarcibile - Coincidenza con l'imposta evasa - Dazi doganali - Pretesa risarcitoria in capo all'U.E. ovvero allo Stato membro - Questioni di massima di particolare importanza.

La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione delle seguenti questioni di massima di particolare importanza:

- se, ed eventualmente a quali condizioni, il danno risarcibile conseguente a illecito tributario (penale o amministrativo che sia) possa essere fatto coincidere con l'imposta evasa;
- ove si ritenga che a tal fine non basti la sola non coincidenza tra autore dell'illecito e soggetto passivo d'imposta e, comunque, in caso, quale quello di specie, di

coincidenza delle due qualità nella stessa persona, quali siano le condizioni in presenza delle quali il danno risarcibile possa essere identificato o comunque parametrato all'imposta evasa;

- se, in particolare, la perdurante possibilità per l'amministrazione titolare della pretesa tributaria di esercitare i poteri di accertamento e recupero coattivo ad essa attribuiti osti di per sé a proporre ordinaria azione civile per il risarcimento del danno commisurato all'imposta o se, invece, le due tutele possano coesistere e con quali effetti;
- ove si ritenga che l'azione civile possa essere proposta, per il risarcimento del danno commisurato all'imposta evasa, nel solo caso in cui l'amministrazione non abbia più la possibilità di riscuotere, nemmeno coattivamente, le somme dovute direttamente dal contribuente, occorrerà in tal caso ulteriormente chiarire: se e in quali casi tale impossibilità possa configurarsi; se in particolare possano a tal fine rilevare le difficoltà dell'accertamento in sede penale o amministrativa dell'illecito e il tempo per esso occorrente; su chi gravi l'onere di dimostrare la sussistenza (o, al contrario, l'insussistenza) di tale condizione;
- in ipotesi in cui si dia risposta in tutto o in parte affermativa al quesito circa la possibilità di commisurare il danno risarcibile all'imposta evasa se, trattandosi, come nella specie, di dazi doganali, il danno debba apprezzarsi – e la succedanea pretesa risarcitoria riconoscersi – in capo all'U.E. e, per essa, alla Commissione che ne è organo esecutivo, ovvero in capo allo Stato membro cui è attribuito il compito della relativa riscossione;
- in presenza di quali presupposti, infine, in caso di *translatio* al giudice civile *ex art. 622 c.p.c.*, possa accordarsi la provvisoria richiesta dalle amministrazioni danneggiate al momento della costituzione di parte civile nel processo penale.

-

Terza Sezione Civile Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40885, Pres. R. Vivaldi, Est. L.A. Scarano

RESPONSABILITÀ CIVILE. Persona trasportata su veicolo a motore - Danni derivati in conseguenza di sinistro - Ipotesi in cui non sia coinvolto altro veicolo - Azione esperibile *ex art. 141* oppure *ex art. 144 c. ass.* - Contrasto.

La Terza Sezione Civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, oggetto di contrasto tra le decisioni della Corte, se in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005 (c. ass.), che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore

sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", possa trovare applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, oppure in tale ipotesi sia applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., presupponendo che venga fornita dal medesimo la prova del fatto costitutivo della pretesa ovvero della condotta colposa o dolosa del danneggiante, dell'evento e del relativo nesso di causalità.

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA TRIBUTARIA ALLA SEZIONE QUINTA

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 41553 del 27.12.2021, Pres. L. Luciotti, Rel. G. Lo Sardo

TRIBUTI. Catasto - Determinazione della rendita catastale – Art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015 – Ambito applicativo - Individuazione - Criteri.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione afferente all'ambito applicativo dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015, il quale ha stabilito che, con decorrenza dal 10.1.2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili censibili (anche) nel gruppo "D" va effettuata «tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento» ma con esclusione di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», così sottraendo all'assoggettamento ad imposta catastale, con la suindicata decorrenza, tutte quelle componenti funzionali al processo produttivo ancorché unite al suolo (imbullonati).

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 41554 del 27.12.2021, Pres. L. Luciotti, Rel. R. Capozzi

TRIBUTI. Catasto - Determinazione della rendita catastale - Pale eoliche - Art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015 - Componente impiantistica - Computabilità.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione afferente all'ambito applicativo dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 e, in particolare, se

la torre eolica debba essere annoverata tra i componenti da computare nella determinazione della rendita catastale dell'impianto eolico.

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 41557 del 27.12.2021, Pres. M. Mocci, Rel. M. E. La Torre

TRIBUTI. IRPEG - Operazioni infragruppo - Finanziamento non oneroso erogato dalla società controllante in favore delle società controllate - Art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 – Applicabilità - Condizioni.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione afferente all'ambito applicativo dell'art. 110, comma 7, d.P.R. n.917 del 1986 e, in particolare, se tale norma debba applicarsi nel caso di concessione, da parte della società controllante, di finanziamenti infruttiferi a favore di società controllate estere.

Sezione Sesta tributaria, ord. interlocutoria n. 41558 del 27.12.2021, Pres. M. Mocci, Rel. L. Delli Priscoli

TRIBUTI. Accise - Compensazione tra conguagli a debito e credito maturati in diverse province - Interessi di mora per omessi versamenti - Debenza.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione afferente se, in tema di accise dovuta per l'importazione di gas, ai sensi dell'art. 3, comma 4, art. 26, comma 13, del d.lgs. n. 504 del 1995 e dell'art. 8 della legge n 212 del 2000, sia legittima la compensazione operata dal contribuente tra i conguagli a credito e a debito maturati in diverse province così da far venire meno la debenza degli interessi e delle indennità di mora per gli omessi versamenti.

Settore Penale

(a cura di Francesca Costantini)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Prima, udienza del 21/09/2021 (dep. 07/12/2021), n. 45179, Pres. A. Tardio - Rel. T. Liuni.

RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - Riforma sentenza di assoluzione - Esame dell'imputato - Necessità - Contrasto di giurisprudenza potenziale.

La Prima sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla specificazione della effettiva estensione del principio generale affermato dalla sentenza Corte EDU, 08/07/2021, Maestri c. Italia, secondo la quale il giudice di appello deve disporre l'esame dell'imputato prima di procedere alla riforma della sentenza di assoluzione.

Sezione Quarta, udienza del 25/11/2021 (dep. 16/12/2021), n. 46024, Pres. F. M. Ciampi - Rel. G. Pavich.

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - - Ricorso per cassazione - Motivi deducibili - Reato contravvenzionale giudicato in primo grado con rito abbreviato - Riduzione della pena in misura di un terzo e non della metà - Ammissibilità - Contrasto di giurisprudenza.

La Quarta sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, in tema di reati contravvenzionali, nel caso in cui il giudice di primo grado non riduca della metà la pena per il rito abbreviato, ai sensi del novellato art. 442, comma 2, cod. proc. pen., e invece la diminuisca in misura inferiore, la Corte di cassazione possa o meno disporre la riduzione della metà, anche qualora la questione non sia stata prospettata con l'atto di appello bensì solo col ricorso per cassazione.